



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 16.2015

Seregno, 9 ottobre 2015

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI

Il prossimo **30 ottobre 2015**, scade il termine per l'invio della comunicazione dei beni dati in uso personale ai soci e familiari, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate a favore delle società.

Si tratta di un adempimento che ha lo scopo di fornire all'Amministrazione Finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti (redditometro). Mentre i provvedimenti sono distinti per le due forme di comunicazioni, il modello è unico: pertanto l'impresa che deve comunicare sia i beni concessi ai soci sia i finanziamenti ricevuti, può procedere ad un unico invio.

Comunicazione dei beni ai soci

La comunicazione deve essere presentata nei soli casi in cui la società conceda in uso propri beni ai soci (o ai familiari del titolare della ditta individuale) e la stessa non addebiti alcun importo oppure un importo inferiore al valore di mercato del bene concesso in godimento.

Invece, nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga adeguatamente addebitato tra le parti, la comunicazione telematica non dovrà essere effettuata.

I soggetti che esercitano attività di impresa devono comunicare per l'anno 2014 gli elementi per individuare i beni concessi in uso ed i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore).

I soggetti interessati all'obbligo sono: (i) imprese individuali; (ii) società di persone; (iii) società di capitali; (iv) società cooperative; (v) stabili organizzazioni di società non residenti; (vi) enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni utilizzati nella sfera commerciale. Non sono interessati da tale norma i professionisti.

Oggetto della comunicazione: in linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale. Esempi tipici sono l'autovettura, l'abitazione, ecc. Ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell'impresa e pertanto vanno considerati: beni posseduti in proprietà, usufrutto, comodato, locazione e leasing.

Sono esclusi i seguenti beni:

- i beni di valore **non superiore a € 3.000** al netto dell'IVA;
- i beni concessi in **godimento agli amministratori** indipendentemente dal fatto che paghino o meno per tale utilizzo. Si precisa che "l'esclusione per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione e in caso di eventuale verifica (utilizzo del bene ad uso privato senza corresponsione del benefit) si applica quanto disposto dalla normativa (cioè applicazione al socio amministratore del reddito diverso e indeducibilità dei costi per la società);
- la situazione di cui sopra porta ad escludere dall'adempimento le **società in nome collettivo** (in quanto i soci delle SNC rivestono anche la qualifica di amministratori). Nel caso della SAS rimane escluso dalla comunicazione il socio accomandatario mentre, per il socio accomandante, la comunicazione deve essere effettuata.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Il discorso è analogo anche per le srl e pertanto se l'amministratore è anche socio, egli potrà beneficiare dell'esclusione oggettiva;
- i beni concessi in **godimento al socio dipendente** o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe-benefit e siano assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (cioè, se per il dipendente socio o professionista è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
 - i beni concessi in godimento all'**imprenditore individuale** (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita IVA);
 - i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in uso a soci che li utilizzano per fini **esclusivamente istituzionali**;
 - gli alloggi delle società **cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa** concessi ai propri soci;
 - i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Costi indeducibili

Il decreto stabilisce l'ineducibilità in capo all'impresa concedente, dei costi relativi ai beni concessi in godimento (tranne per le auto in quanto esiste già normativamente una limitazione alla deducibilità).

I costi indeducibili sono calcolati come da esempio che segue:

Valore di mercato	€ 10.000
Corrispettivo per l'uso del bene	€ 8.000
Percentuale indeducibilità $((10.000-8.000)/10.000)*100$	20%
Totale costi sostenuti nell'anno per il bene	€ 1.000
Costi indeducibili $1.000 \times 20\% =$	€ 200

Autovetture a deducibilità limitata: Il reddito diverso in capo all'utilizzatore del familiare dell'imprenditore individuale / socio "trasparente" di determina come segue:

1. Differenza tra il valore normale del diritto di godimento come sopra determinato (30% valore ACI per 15.000 Km) e l'eventuale corrispettivo pagato.
2. Individuazione dei costi indeducibili dell'autovettura concessa in godimento (Comprendono l'80% dei relativi costi per carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione e riparazione, ecc.) e la quota indeducibile dell'ammortamento.
3. Individuazione del maggior reddito imputato per trasparenza al socio per effetto dell'ineducibilità del costo dell'autovettura. È pari ai costi indeducibili (punto 2), moltiplicati per la quota di partecipazione agli utili del socio.
4. Il reddito diverso tassato è pari alla differenza tra il valore del diritto di godimento al netto di quanto pagato (punto 1) e il maggior reddito imputato al socio (punto 3).

Finanziamenti e versamenti dei soci

La comunicazione è richiesta anche per inviare i dati relativi a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nell'anno 2014 nei confronti della società di importo complessivamente superiore ad € 3.600,00.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per finanziamenti si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.).

Esclusioni:

- 1) Non devono essere comunicati i dati relativi agli **apporti che sono già noti all'Agenzia**, in quanto sono indicati all'interno di atti registrati (sottoscrizione del capitale sociale di una società, sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una società; finanziamento o versamento risultante da un atto pubblico o da una scrittura privata registrata).
- 2) Non deve essere dichiarato il finanziamento o la capitalizzazione effettuata da ciascun socio per un importo **inferiore a € 3.600**. Esempio il versamento di 2 soci di € 3.000 ciascuno non va dichiarato.
- 3) In caso di **finanziamento successivamente restituito**, in tutto o in parte, deve essere segnalato l'importo originario senza considerare gli importi rimborsati.
- 4) In caso di **rinuncia di un finanziamento** effettuato in anni precedenti al 2012 non si deve fare alcuna comunicazione in quanto non vi è alcun esborso finanziario.
- 5) L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le **società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata** in presenza di conti correnti dedicati all'impresa. È esclusa la comunicazione da parte delle imprese che utilizzano conti intestati anche ad altri soggetti o che vengono utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.

Sanzioni: per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni che riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà.

In particolare

- per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido tra società concedente e utilizzatore, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore normale e corrispettivo;
- qualora il contribuente si sia conformato alle disposizioni di cui alla disposizioni del decreto per cui non ci sono state irregolarità nella dichiarazione dei redditi del socio, si applica una sanzione da € 258,23 a € 2.065,83 (art. 11 c. 1, lett a, D.Lgs471/1997);
- per la mancata indicazione dei finanziamenti non è prevista alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione dovrebbe risultare applicabile la sanzione residuale da € 258,23 a € 2.065,83.

Attenzione: La comunicazione dei beni ai soci rischia di trasformarsi in una vera e propria autodenuncia. Infatti oltre alla sanzione di cui sopra (sanzione del 30% sulla differenza tra redditi dichiarati per l'utilizzo e valore di mercato, l'Ufficio fiscale avrà la possibilità di: (i) rettificare la dichiarazione dei redditi dell'utilizzatore per il maggior "reddito diverso" non dichiarato oltre a sanzioni ed interessi; (ii) rettificare la dichiarazione della società concedente per i maggiori costi detratti a fronte del bene concesso in godimento oltre a sanzioni ed interessi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Modalità operative: ai fini del corretto adempimento della scadenza fiscale si invitano i signori clienti a far pervenire l'allegata documentazione (dichiarazione negativa e/o dichiarazione beni e finanziamenti) **entro e non oltre il prossimo 23 ottobre 2015**. Per l'invio della comunicazione può essere utilizzato il servizio telematico Entratel (tramite intermediario) o Internet (Fisconline) direttamente dai contribuenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. 13 agosto 2011 n. 138 art 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies
- Circolare n. 24/e del 15-06-2012
- Circolare n. 25/e del 19-06-2012
- Circolare n. 36/e del 24-09-2013
- Provvedimento n. 94902/2013 relativo alla comunicazione dei beni in uso ai soci;
- Provvedimento n. 94904/2013 relativo alla comunicazione dei finanziamenti
- Provvedimento 16/04/2014